

**Circolare n° 01/2021**

Gentili Clienti

**Oggetto:** Legge di bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020 n.178

## LEGGE DI BILANCIO 2021

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.333, supplemento ordinario n.46/L, la legge 178 del 30 dicembre 2020, cd. Legge di Bilancio 2021.

Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo, in attesa del tanto sospirato Decreto Ristori 5 per il quale invieremo apposita informativa.

La legge si compone di un unico articolo di ben 1.149 commi.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI DI SOGGETTI FINO A 35 ANNI DI ETÀ':**

viene esteso per il biennio 2021-2022 l'esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite annuo di euro 6.000,00 alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito essendo la materia molto articolata.

### **AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE FEMMINILE:**

per il biennio 2021-2022 alle assunzioni di donne lavoratrici è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo pari a 6.000 euro annui. Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito essendo la materia molto articolata.

N.B.: a breve invieremo ai clienti con dipendenti a cui lo Studio gestisce le paghe, una ulteriore circolare che illustrerà le principali novità nel mondo del lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2021.

### **ESONERO CONTRIBUTI PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI:**

al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS (IVS artigiani/commercianti e Gestione separata Inps) e professionisti con cassa, è istituito un Fondo al fine di finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.

Tali soggetti devono avere percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Siamo in attesa del decreto attuativo per capire le modalità operative e l'entità di tale esonero parziale.

### **ALIQUTA 10% PER I PIATTI DA ASPORTO:**

viene precisato che le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, mantengono l'aliquota agevolata del 10%. Invero, alle eventuali bevande consegnate, dovrà essere applicata l'aliquota iva ordinaria del 22%.

### **PROROGA BONUS EDILIZI:**

sono prorogate fino al 31.12.2021 le **detrazioni** per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia**, per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, nonché per il **recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici**.

Viene innalzato, da 10.000 a **16.000 euro** l'importo massimo complessivo sul quale calcolare la **detrazione** per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici**.

Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. **"bonus verde"**.

#### **BONUS IDRICO:**

viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento alle persone fisiche di un **"bonus idrico"** pari a **1.000 euro**, per la **sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**. Le modalità e i termini per l'erogazione saranno definiti da un apposito **decreto**.

#### **NOVITA' SUPERBONUS 110%:**

relativamente al superbonus 110% s'introducono le seguenti novità:

- a) **proroga del termine:** la detrazione spetta in generale fino al 30.06.2022 mentre per i condomini fino al 31.12.2022 ove al 30.06.2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.
- b) **rateizzazione:** la parte di spesa sostenuta nel **2022** va ripartita in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5 anni.
- c) **beneficiari:** la detrazione è estesa alle spese riferite ad edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distinte possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- d) **interventi:** l'oggetto degli interventi viene ampliata alla coibentazione del tetto anche se delimitano sottotetti non riscaldati; edifici privi di APE (perché sprovvisti di copertura e/o uno/più muri perimetrali) se in esito ai lavori (che devono includere opere di coibentazione) raggiungano la classe energetica A (anche in caso di demolizione e ricostruzione); eliminazione delle barriere architettoniche che diviene opera "trainata".
- e) **unità immobiliare "funzionalmente indipendente":** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazione/manufatti di proprietà esclusiva:
  - impianti per l'approvvigionamento idrico
  - impianti per il gas
  - impianti per l'energia elettrica
  - impianto di climatizzazione invernale.
- f) **sconto in fattura/cessione del credito:** viene anch'essa differita alle operazioni effettuate nel 2022 ma limitatamente al credito d'imposta da superbonus 110%. Diversamente, lo sconto in fattura/cessione del credito riguardante crediti originati da opere di recupero edilizio 50%, risparmio energetico 65% e sismabonus 50%, 70% e 80% potranno essere esercitati limitatamente agli interventi eseguiti fino al 31/12/2021.
- g) **delibere assembleari:** i quorum ridotti (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 dei millesimi) si applicano anche alla delibera che accolla l'intera spesa solo ad uno/più condomini (con l'assenso di questi ultimi).

#### **BONUS AUTO ELETTRICHE:**

Viene previsto, a favore delle persone fisiche con **Isee inferiore a 30.000 euro, un contributo del 40%** per le spese sostenute per l'acquisto di **veicoli nuovi** alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto di via. Tale acquisto deve avvenire in Italia entro il 31.12.2021 su veicoli con potenza inferiore od uguale a 150 kw.

#### **RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI:**

Viene estesa la possibilità di **rivalutare i beni di impresa** anche all'**avviamento** e alle **altre attività immateriali** risultanti dal **bilancio** dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando l'**imposta sostitutiva del 3%**.

### SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE:

In questo ambito possono essere segnalati diversi interventi introdotti dal Decreto Rilancio:

- i **finanziamenti, fino a 30.000 euro**, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una **durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni prima previsti);
- l'intervento straordinario in garanzia di **Sace** viene **prorogato fino al 30.06.2021**;
- vengono **prorogate**, dal 31.01.2021 al **30.06.2021**, le **moratorie** concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l'altro, anche i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**);
- vengono **sospesi**, sino al **31.01.2021** i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.

### RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI:

viene prorogato al 30.06.2021 il credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio pari al 50% delle perdite dell'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto a seguito di aumento del capitale sociale da parte dei soci per ripianare tali perdite. Il credito non può eccedere il 50% del valore del conferimento da parte dei medesimi soci. Vi possono accedere le società con ricavi superiori a 5 milioni di euro che hanno avuto una riduzione del fatturato di marzo-aprile 2020 del 33% rispetto lo stesso periodo del 2019.

### DEROGHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN PRESENZA DI PERDITE:

viene prevista la **disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile** per le società di capitale con riferimento alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020**.

Il termine entro il quale la **perdita** deve risultare **diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio successivo, ma il **quinto esercizio successivo**.

Se la **perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea può deliberare di **rinvviare** le decisioni alla **chiusura del quinto esercizio successivo**.

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE:

per il solo anno 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione a favore del conduttore, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, ma entro un limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. In sostanza un contributo massimo di 100 euro al mese.

A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Entro 60 giorni dovrà essere emanato il relativo decreto attuativo.

### INDENNITA' DI CONTINUITA' REDDITUALE PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS:

viene prevista l'erogazione di un'**indennità per sei mensilità**, pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate (in ogni caso, l'importo deve essere **compreso tra 250 e 800 euro**).

L'indennità è riconosciuta ai **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps**, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che, nell'anno precedente alla domanda (quindi per l'anno 2020), hanno prodotto un **reddito inferiore al 50% della media** dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti, e, comunque, **non superiore a 8.145 euro**.

Inoltre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Non devono essere altresì beneficiari di reddito di cittadinanza.

### MODIFICA REGIME LOCAZIONI BREVI:

il regime fiscale delle locazioni brevi per le persone fisiche con eventuale cedolare secca è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d'imposta**. Al **superamento** della

richiamata soglia, l'attività di locazione si presume svolta **in forma imprenditoriale** e comporta l'apertura della partita iva.

#### **ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO:**

è previsto l'esonero dalla **prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.**

#### **BONUS PUBBLICITA':**

il credito di imposta pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, viene esteso anche per gli anni 2021 e 2022.

**NEW: sono esclusi gli investimenti nelle Tv e radio locali.**

#### **CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI:**

viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: si tratta delle agevolazioni già in essere che dal 2020 hanno sostituito il super ed iper ammortamento.

Rispetto al 2020 vengono previsti i seguenti ampliamenti:

- aumento delle aliquote agevolative (dal 6% al 10% per i beni generici e dal 40% al 50% per beni industria 4.0);
- aumento delle spese ammissibili (da 1.000.000 a 2.000.000).

La proroga vale fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.06.2013 ove entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano stati versati acconti pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre i nuovi crediti riguardano gli acquisti fatti **dal 16.11.2020** (in questo caso l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il contribuente è libero di scegliere la disciplina più conveniente tra quella neo introdotta e quella previgente).

#### **MODIFICHE AL CREDITO R & S:**

viene prorogato a tutto il 2022 il credito di imposta c.d. R & S. riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

#### **CREDITO DI IMPOSTA SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA:**

è introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 con miglioramento qualitativo e delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Tale bonus spetta sia alle persone fisiche che ai soggetti esercenti attività di impresa e professionisti nella misura del 50% delle spese sostenute **dal 01.01.2021 al 31.12.2022** fino ad un importo massimo di euro 1.000 per le persone fisiche private e per ciascuna unità immobiliare, mentre per i titolari di partita iva l'importo è di euro 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività.

Anche in questo caso si attende un apposito provvedimento attuativo.

#### **SEMPLIFICAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IVA:**

vengono allineate le **tempistiche di annotazione delle fatture** nei registri Iva con quelle previste per la **liquidazione Iva**: per i contribuenti con liquidazione dell'iva trimestrale le fatture emesse possono essere **registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione**, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Dal 2022 viene **abolito l'esterometro** e i dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, **secondo il formato della fattura elettronica.**

Inoltre viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, ecc....) non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

## **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FATTURA ELETTRONICA, CORRISPETTIVI TELEMATICI E RELATIVI SISTEMI SANZIONATORI:**

la memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti (documento commerciale o fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione, cioè all'atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

Quindi, nel caso di **cessione di beni** senza contestuale effettuazione del pagamento, **l'esercente deve memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale (ex scontrino fiscale) con evidenza del corrispettivo non riscosso, mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.**

Nell'ipotesi di ultimazione di una **prestazione di servizi senza pagamento**, andrà comunque memorizzata l'operazione ed emesso un documento commerciale **con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento che richiederà gli elementi identificativi.**

Quanto sopra riguarda solamente il rapporto tra impresa e soggetti privati.

Viene previsto un nuovo sistema sanzionatorio per la omessa/tardiva/infedele memorizzazione/trasmisione con una sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% (in luogo del 100% attuale) dell'IVA corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso con un minimo di euro 500 per singola operazione ma con applicazione del cumulo giuridico.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, si applica la sanzione amministrativa fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione ma senza la possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell'omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti non veritieri.

## **RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI:**

viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il **30 giugno 2021** e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata (in un massimo di 3 rate annuali)

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni **all'11%** del valore periziato.

## **SPESE VETERINARIE:**

viene elevato da 500 euro a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

**Spinea, lì 29.01.2021**

*Studio Cupoli*